

ALLEGATO A)

COMUNE DI PAMPARATO
(Provincia Di Cuneo)

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA PARTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE “ GARELLI E SCIANDRA “.

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto dell’affidamento è la fornitura di una parte del servizio di assistenza indicato e meglio dettagliato nei successivi articoli del presente capitolato.

La finalità, è quella di garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione nel rispetto della carta dei servizi.

Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa regionale, in particolare dalla D.G.R. 30.7.2012, n° 45-4248, per l’assistenza tutelare alle persone anziane accolte nei nuclei stessi mediante prestazioni di natura assistenziale, il tutto come previsto dalla richiamata normativa regionale e come meglio dettagliato nei successivi articoli del presente disciplinare.

ARTICOLO 2
LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto presso la Casa di Riposo Comunale “ Garelli e Sciandra “ sita in Pamparato Capoluogo, Via Villa n°. 115.

ARTICOLO 3
QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Per la fornitura delle prestazioni si ipotizza un fabbisogno di n°. 5.520 ore annue presunte, distribuite su turni giornalieri feriali, festivi, diurni e notturni, da prestarsi presso la struttura di cui all’at. 2 del presente disciplinare, dotata di n°. 16 (sedici) posti letto per anziani autosufficienti in tutto o in parte.

L’assistenza notturna dovrà essere svolta tutte le notti indicativamente dalle ore 21.30 alle ore 06,30; l’assistenza diurna avrà luogo dalle ore 6,30 alle ore 14.00 e dalle ore 14,00 alle ore 21,30.

La suddetta quantificazione di ore annue deve intendersi indicativa e, pertanto, non vincolante per il Comune, potendo essere ridotta e/o aumentata.

Ai fini di un’appropriata formulazione dell’offerta, è fatto obbligo a ciascun concorrente di effettuare un accurato sopralluogo presso la Casa di Riposo del Comune di Pamparato. Ciò consentirà di prendere piena cognizione delle condizioni del luogo ove dovrà essere svolta l’attività lavorativa, che possono influire sulla determinazione dell’offerta medesima.

Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. Tale adempimento sarà certificato dal Comune per iscritto e detta certificazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, agli altri documenti da presentare per la partecipazione all’appalto.

Per concordare la data e lo svolgimento del sopralluogo, che potranno essere effettuati tutti i giorni feriali previo appuntamento concordato con Responsabile del Servizio (Tel. 01741922519).

E’ altresì richiesto impegno formale, reso con dichiarazione scritta, a coprire, in caso di emergenza, il turno, con la presenza del personale in struttura, entro mezz’ora, dalla chiamata, anche telefonica, del responsabile della struttura; tale dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, agli altri documenti da presentare per la partecipazione all’appalto.

ARTICOLO 4 METODO DI LAVORO

Le prestazioni che l'aggiudicatario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie della persona (igiene, alimentazione, riposo, etc.), nonché di favorirne il recupero psicofisico e il mantenimento delle capacità residue. Debbono inoltre tendere a salvaguardare l'autonomia dell'ospite stimolando al massimo le proprie capacità residue.

Tutto il personale addetto ai servizi alla persona si deve rapportare agli ospiti rispettando la loro riservatezza e la loro personalità, valorizzando la loro persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, sociale e religioso.

L'attività si deve conformare, il più possibile, ai ritmi ed alle abitudini e attitudini della persona, compatibilmente con le esigenze di una vita comunitaria, garantendo, altresì, una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.

Gli operatori O.S.S. devono attivare, in stretta collaborazione e connessione con i programmi definiti dalla struttura, interventi idonei alla stimolazione ed alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione, all'igiene, alla vita di relazione.

Poiché l'animazione della giornata, secondo il modello organizzativo della struttura, deve tendere a soddisfare il bisogno di rapporti sociali, dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente, attraverso momenti di socializzazione quasi "spontanea" tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti.

Il personale preposto dovrà erogare, secondo principi di qualità, le prestazioni, di seguito schematizzate, tenuto conto che i parametri minimi di assistenza, ovvero di presenza, vanno riferiti alle norme vigenti in proporzione con l'effettivo numero di utenti fruitori di specifici servizi.

Il personale dovrà operare sulla base di piani di lavoro, integrati fra le varie figure professionali, rispettando specifici protocolli e procedure.

L'intero rapporto gestionale del servizio, sarà concordato e coordinato con la direzione della struttura, rispettando le linee programmatiche ed assistenziali definite.

Tutti i servizi prestati dall'aggiudicatario dovranno tendere a integrarsi adeguatamente con quelli prestati direttamente dalla struttura, ciascuno nell'ambito della propria autonomia gestionale.

ARTICOLO 5 PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE DA GARANTIRE

Le prestazioni sono quelle previste dalla normativa regionale. Per l'esecuzione delle prestazioni da rendere relativamente ai servizi tutelari, si richiede la presenza di personale con la qualifica di O.S.S. o qualifiche equipollenti. E' inoltre possibile utilizzare soggetti non ancora in possesso dei titoli sopra indicati, purché iscritti ad un corso di qualificazione o riqualificazione professionale ovvero in possesso dei requisiti per accedere ai corsi di riqualificazione ai sensi della D.G.R. n° 10-5950 del 17-06-2013 "Nuove disposizioni in merito alla promozione di corsi formativi integrativi per gli operatori occupati addetti all'assistenza alla persona al fine del conseguimento della qualifica professionale dell'Operatore Socio sanitario (O.S.S.) e modifica della deliberazione di G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012".

Tali requisiti devono essere maturati alla data di approvazione della D.G.R. n° 10-5950 del 17-06-2013;

L'operatore socio - sanitario dovrà svolgere la sua attività in collaborazione con le altre figure professionali preposte all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale e garantire le seguenti prestazioni:

Assistenza tutelare e globale

Per assistenza tutelare e globale si intende quella prestata nell'arco delle 24 ore tramite il controllo, lo stimolo e l'aiuto all'anziano ospite in ogni momento, necessaria per l'assolvimento di tutte le funzioni quotidiane, in particolare:

- ◇ igiene personale;
- ◇ vestizione;
- ◇ rifacimento letto e cambio biancheria;
- ◇ alimentazione;
- ◇ deambulazione;
- ◇ necessità fisiologiche.

Per quanto riguarda i criteri principali, ma non esaustivi, che gli operatori O.S.S. devono osservare nello svolgimento delle attività previste, si precisa comunque che:

- l'igiene personale dei ricoverati comprende la cura e l'attenzione anche dell'aspetto esteriore, dell'estetica e dell'abbigliamento;
- il pasto è, di norma, consumato nel refettorio del piano, ma in casi particolari dovrà essere servito in camera;
- la mobilitazione va intesa nel senso che i ricoverati devono essere stimolati a muoversi e a svolgere le attività quotidiane autonomamente (senza sostituzione da parte dell'operatore), mentre nel caso di effettiva impossibilità totale o parziale nei movimenti, l'operatore dovrà agire sulla base delle indicazioni risultanti dai progetti individuali predisposti;
- è richiesta la realizzazione di attività semplici di supporto terapeutico, in particolare per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, secondo le procedure previste dalla normativa regionale e le indicazioni del personale infermieristico;
- è richiesta la collaborazione per attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue nell'osservanza delle indicazioni fornite dalla competente specifica figura professionale;
- durante l'assistenza alla persona è necessario stimolare le stesse alla socializzazione, facilitando la loro partecipazione alle attività di animazione e/o occupazionali;
- è indispensabile osservare la persona e l'ambiente che la circonda riconoscendo i segnali/sintomi di disagio;
- si deve provvedere alla pulizia e al riordino dell'ambiente di vita degli anziani ricoverati;
- si deve curare l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti;
- si deve provvedere alla preparazione dei tavoli nella sala da pranzo e lavaggio stoviglie;
- si devono trasportare gli ausili per incontinenza ai punti di raccolta;
- si deve intervenire immediatamente in risposta alle chiamate degli ospiti;
- si devono effettuare durante il servizio notturno ispezioni di controllo ogni ora anche in assenza di chiamate da parte degli ospiti e provvedere all'eventuale cambio ausili per incontinenza;
- si deve coadiuvare il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- si deve provvedere alla composizione della salma e al suo trasferimento alla camera mortuaria;
- si devono riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione - relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- gli operatori devono essere in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
- si devono applicare e rispettare i protocolli e le procedure, utilizzare strumenti di lavoro di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio (schede, protocolli, quaderno consegne) e si deve provvedere alla loro conservazione con ordine;
- si deve provvedere alla redazione dei rapporti di fine turno e presa in consegna delle annotazioni riportate dal turno precedente;
- gli operatori devono concorrere, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini, affiancandosi ai tirocinanti, al fine di trasmettere i propri contenuti operativi;
- si devono utilizzare le attrezzature a disposizione (ausili per trasferimento ospiti, i dispositivi di protezione individuale) secondo le modalità impartite;
- si deve verificare periodicamente lo stato relativo alle parti meccaniche degli ausili (carrozze, letti, spondine, deambulatori, bagni clinici) e comunicare al personale infermieristico eventuali guasti rilevati;
- si deve provvedere alla pulizia, mantenendo l'ordine dei locali ad uso del personale di assistenza;
- si devono osservare le disposizioni impartite in materia di privacy;
- si deve eseguire qualsiasi altro servizio occasionale o ricorrente avente attinenza con i compiti di cui ai precedenti punti.

Si precisa che quanto elencato ai punti precedenti costituisce una semplificazione delle attività da svolgere, e può essere integrato o modificato a giudizio dei responsabili del Comune, pur sempre nel rispetto dei vincoli legislativi.

ARTICOLO 6 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà attenersi, per quanto riguarda le modalità di attuazione del servizio a quanto indicato dal presente disciplinare.

Il servizio di assistenza si svolgerà su un numero di turni idonei a coprire, nell'arco delle 24 ore, tutte le esigenze di assistenza diurna e notturna del nucleo compresi i festivi. S'intendono, ovviamente, comprese nell'affidamento del servizio, anche le necessarie sostituzioni per malattie e ferie del personale impegnato, e l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere sempre a garantire la copertura del servizio.

Gli operatori dovranno, in ogni caso, comunicare esclusivamente all'aggiudicatario le proprie assenze in caso di malattia, ferie, etc.. **In relazione a ciò, gli operatori non dovranno, per nessuna ragione, fare riferimento al Comune.**

L'aggiudicatario garantirà, in caso di malattia o di impedimento da parte degli operatori impiegati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente al Comune le modalità e/o opportunità di sostituzione.

I servizi di assistenza dovranno essere svolti da un numero idoneo di operatori, con turni giornalieri secondo un calendario da stabilirsi mensilmente. Le ore di turno lavorativo di ogni singolo operatore non potranno essere suddivise fra più operatori.

Dovranno essere garantiti a tutto il personale i necessari riposi giornalieri e settimanali.

Gli orari e le turnazioni saranno gestiti in autonomia, dovranno comunque essere rispettati e adottati criteri già in essere in modo da non stravolgere abitudini consolidate e non entrare in conflitto con altri servizi o esigenze della struttura.

Il nuovo personale dovrà essere presentato alla direzione, ed effettuare un periodo di prova, per un minimo di giorni tre, in affiancamento agli operatori già presenti in struttura e ciò al fine di non causare disagi nel servizio erogato. Al termine del periodo di prova, il Comune sarà interpellato per esprimere il proprio gradimento.

L'aggiudicatario si impegna a non addebitare al Comune i turni di "affiancamento" di tutti i nuovi operatori inseriti in sostituzione di altri che abbiano lasciato il lavoro, qualunque sia il motivo dell'abbandono.

Il personale della ditta aggiudicataria è invitato a partecipare ai corsi di formazione permanente organizzati dalla struttura ed i relativi oneri saranno a carico dell'aggiudicatario secondo le valutazioni che lo stesso riterrà più opportune. In relazione a questo aspetto, è richiesto all'aggiudicatario la copertura del servizio sostitutivo a garanzia del mantenimento dei minuti assistenziali previsti per ogni ospite, al medesimo costo orario oggetto del presente affidamento.

Per i servizi prestati dovrà essere presentato, da parte dell'aggiudicatario, entro cinque giorni dal termine del mese a cui si riferisce, un prospetto, debitamente timbrato e sottoscritto, riportante il numero delle ore effettuato da ogni singolo operatore nel mese di riferimento.

La direzione della struttura dovrà confermare il totale delle ore dichiarate.

La ritardata presentazione del suddetto prospetto comporterà un ritardo della fase di verifica da parte del Comune e del conseguente nulla osta ai fini della fatturazione.

ARTICOLO 7 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà garantire l'espletamento e la continuità del servizio per tutto il periodo affidato, assicurando anche, per quanto possibile, la stabilità e la continuità del personale e ciò in relazione, anche, agli impegni di cui al successivo capoverso del presente articolo.

La ditta/società aggiudicataria è espressamente tenuta ad assorbire nel proprio organico il personale della ditta uscente che risulti operante presso la struttura al momento dell'assegnazione salvo esplicita rinuncia

individuale, assicurando allo stesso il medesimo inquadramento normativo e retributivo del precedente rapporto ed il C.C.N.L. stabilito dal presente Disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori migliori condizioni previste dal precedente o dal nuovo rapporto lavorativo. Al riguardo, si precisa che, alla data 01/10/2017, il personale della ditta uscente interessato dal presente disposto era costituito da n° 04 unità di cui n° 04 (quattro unità) in possesso dell'attestato regionale di O.S.S. e nei confronti dello stesso (quattro unità di personale) trova applicazione il C.C.N.L. U.N.E.B.A..

Le prestazioni di cui al presente affidamento, poste a totale carico dell'aggiudicatario che vi provvederà con propria organizzazione del personale ed esclusiva responsabilità e rischio contrattuale, sono:

- l'organizzazione del lavoro del personale e suo controllo in accordo con i responsabili operativi della struttura e del Comune;
- la gestione normativa ed economica del personale utilizzato;
- la predisposizione degli orari di lavoro del personale;
- le imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e l'osservanza di tutte le relative norme vigenti, o successivamente intervenute nella vigenza del contratto, per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio e di tutte le incombenze derivanti dalle normative previste dalle legge 626/94 (corsi, visite, etc.).

Pur essendo il Comune assicurato per la responsabilità civile derivante dalle attività a qualunque titolo svolte presso la struttura, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad assicurare con massimali congrui, la stessa ed il personale impiegato, rispondendo direttamente dei danni alle cose o alle persone provocati nell'esecuzione del servizio, restando ad esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

L'aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'affidamento con proprio personale, tenuto conto dell'obbligo di cui al 2° capoverso del presente articolo, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo e per il quale l'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità.

Il personale addetto al servizio di assistenza, dovrà risultare in possesso della qualifica professionale di "O.S.S." conseguito in seguito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione Piemonte.

Nel caso di impiego motivato e temporaneo di personale sprovvisto del titolo professionale di O.S.S., ma comunque in possesso di documentata esperienza nel settore, l'aggiudicatario dovrà assumere impegno scritto con il quale dichiara espressamente di favorire ed incentivare l'iscrizione e la partecipazione di detto personale ai corsi per O.S.S. che verranno organizzati dai competenti soggetti preposti, provvedendo altresì alla copertura dell'assenza, anche se temporanea, senza gravare in alcun modo sul personale presente.

L'aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a:

- assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'affidamento con proprio personale, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo e per il quale solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, e in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone e proprio carico tutti i relativi oneri;
- attuare nei confronti dei dipendenti e/o soci - lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del presente disciplinare, condizioni normative e retributive risultanti dal C.C.N.L. di categoria. Nel caso di Cooperative, si richiede **espressamente l'applicazione del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali** siglato con le maggiori OO.SS. (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.), secondo le Tabelle depositate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dichiarare che il personale impiegato è assicurato e i contributi sono versati per le ore effettivamente svolte, allegando alla fattura mensile autocertificazione in merito;
- fornire a tutto il personale operante presso la struttura le divise da lavoro, compreso le calzature ed ogni altro ausilio necessario che dovranno essere tassativamente in linea con quanto prescritto in materia di sicurezza del lavoro e che dovranno essere scelte in accordo con la Direzione della struttura. Tali indumenti dovranno essere rinnovati ogni volta che se ne presenta la necessità, al fine di evitare inconvenienti che possano in qualche modo pregiudicare il buon andamento del servizio stesso. Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento;
- osservare e far osservare per gli operatori che dovessero essere adibiti ad attività ricadenti nella fattispecie prevista dalla normativa, le disposizioni previste per l'applicazione del sistema HACCP di cui al D.Lgs 155/97;

- informare il proprio personale e/o i soci collaboratori per iscritto, dandone formale comunicazione scritta per conoscenza anche al Comune, che il Comune è totalmente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente con l'aggiudicatario e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Comune stesso. Al riguardo, l'aggiudicatario si impegna a tenere sollevato il Comune da qualsiasi problema derivante da cause di lavoro promosse da dipendenti e/o soci lavoratori, anche in relazione al disposto dell'art. 1676 del Codice civile (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente) qualunque sia il rapporto tra l'aggiudicatario e il lavoratore;
- garantire l'idoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa a cura del medico competente ai sensi di legge;
- rifondere gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ed uso improprio delle attrezzature e dei macchinari;
- provvedere alla pulizia delle attrezzature mobili utilizzate ed alla loro disinfezione periodica, se richiesta;
- consegnare ai propri dipendenti e/o soci lavoratori copia del disciplinare affinché siano a conoscenza delle modalità di attuazione del servizio e delle clausole contrattuali che la ditta/società aggiudicataria si è impegnata ad accettare.

Tutti gli obblighi dell'aggiudicatario non cesseranno con il termine del contratto se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

ARTICOLO 8 PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmesso a cura dell'aggiudicatario l'elenco completo delle persone impiegate nel servizio con indicazione della qualifica professionale. Ogni variazione, dovuta a qualsiasi causa che si dovesse verificare nel corso dell'affidamento dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il personale nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei ricoverati e dei loro famigliari, del personale del Comune, del pubblico e di chiunque venga a contatto con loro.

Il personale ha l'obbligo di osservare i regolamenti interni, i protocolli, le procedure interne della struttura e dovrà eseguire le registrazioni previste utilizzando i documenti predisposti dal Comune.

L'aggiudicatario deve altresì richiamare per iscritto il proprio personale alla rigorosa osservanza del segreto professionale e della privacy degli utenti, ai sensi della normativa vigente.

Al personale dovrà essere, inoltre, fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Gli anziani ricoverati nella struttura dovranno essere favoriti nelle relazioni. Sarà compito degli operatori sostenere ed appoggiare anche le relazioni umane, creando un buon rapporto di coesione e di positività, senza perdere di vista, comunque e sempre, la specifica responsabilità di riabilitazione ed assistenza alla persona.

Gli operatori dovranno astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza, e di intrattenere rapporti per conto del Comune e della Direzione della struttura nei confronti di terzi, siano essi privati e/o pubblici e dovranno consegnare alla direzione gli oggetti rinvenuti all'interno della struttura.

Il personale dovrà operare sempre con la divisa pulita ed in ordine.

Qualora il personale presente in struttura incorra in provvedimenti anche solo verbali e/o provochi azioni di disturbo, su richiesta motivata da parte del Comune dovrà essere immediatamente sostituito.

Il Comune ha la facoltà, previa comunicazione riservata al legale rappresentante della ditta/società, di chiedere la sostituzione del personale che, per qualsiasi motivo, non fosse ritenuto idoneo all'assolvimento delle mansioni affidate.

Gli operatori dovranno essere invitati a utilizzare i beni di proprietà del Comune e destinati al funzionamento della struttura seguendo i principi fondamentali della massima cura e diligenza.

ARTICOLO 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, il Comune pone a disposizione dell'aggiudicatario le attrezzature fisse e mobili esistenti nei nuclei operativi della struttura, in particolare:

- i locali per l'igiene della persona, carrelli per la raccolta biancheria sporca, e per la distribuzione della biancheria pulita;
- tutti i prodotti per l'igiene e la cura della persona;
- gli alimenti, le bevande, le attrezzature per il trasporto la distribuzione e la somministrazione degli alimenti;
- le attrezzature per la mobilitazione;
- la biancheria piana;
- le attrezzature e prodotti per pulizie.

Restano esclusi dagli oneri del Comune, e quindi vengono posti a carico dell'aggiudicatario, tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero uso improprio da parte del personale dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 10 CONTROLLI E VERIFICHE

L'attività di verifica e controllo in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, (verifica organico effettivamente presente, professionalità addetti, rispetto degli orari, corretto utilizzo dei macchinari/attrezzature, metodologie di lavoro, osservanza dei protocolli, etc.) sarà periodicamente svolta dal Comune; ciò costituisce diritto e non obbligo, pertanto la mancata effettuazione di controllo da parte del Comune, in nessun caso riduce la responsabilità dell'aggiudicatario.

Ogni problema inerente il funzionamento dei servizi sarà verificato fra il responsabile della ditta/società aggiudicataria ed il Comune.

La ditta/società aggiudicataria è altresì tenuta a presentare, se richiesto e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, la documentazione atta a dimostrare che il personale impiegato è regolarmente iscritto presso gli istituti di previdenza.

ARTICOLO 11 PENALI E VIOLAZIONI DI LEGGE

Ogni qual volta, nella fase d'esecuzione del contratto, si evidenzino inadempienze, riduzioni del livello della qualità delle prestazioni descritte nel progetto e degli elementi qualitativi dichiarati in sede di offerta, sarà applicata dal Comune, in relazione alla gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite come sotto specificato:

- Impegno di personale con titoli professionali diversi da quelli stabiliti	€	200,00
- Mancata sostituzione del personale in servizio senza valida giustificazione	€	300,00
- Mancato rispetto dell'orario di servizio	€	52,00
- Utilizzo di divise diverse da quelle stabilite e/o non in ordine	€	52,00
- Abbandono del luogo di lavoro senza giustificato motivo	€	500,00
- Mancato invio al Comune dell'elenco operatori prima dell'inizio del servizio	€	200,00
- Per ogni servizio non garantito all'ospite	€	52,00
- Comportamento non rispettoso nei confronti degli ospiti, familiari, colleghi	€	52,00
- Mancato rispetto della privacy	€	200,00
- Mancato reperimento del responsabile	€	52,00
- Danno a mobili, attrezzature o struttura da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00.		

L'importo della penale comminata verrà portato in detrazione dal corrispettivo dovuto per l'effettuazione del servizio oppure trattenuto sulla cauzione definitiva. L'applicazione della sanzione pecuniaria, alla quale si darà corso, ove confermata, in caso di assenza o di rigetto delle controdeduzioni dell'appaltatore, dovrà essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'inadempienza, in riferimento alla quale l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 (dieci) giorni. In ogni altro caso di inadempienza da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio assunto, oltre all'applicazione della penale anzidetta, il responsabile

del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Le violazioni alle norme vigenti commesse dall'appaltatore saranno sanzionate secondo legge “.

ARTICOLO 12 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Le prestazioni affidate sono considerate, a tutti gli effetti, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

L'aggiudicatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza, 365 giorni l'anno, festività di ogni tipo e genere compresa, 24 ore su 24.

In caso di sciopero l'aggiudicatario si impegna comunque a garantire il servizio di assistenza nel rispetto della normativa vigente sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il Comune, per garantire la continuità, potrà richiedere le prestazioni previste ad altra ditta/società, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso.

ARTICOLO 13 RESPONSABILE DELLA DITTA O SOCIETA' AGGIUDICATARIA

Per tutti gli effetti del presente impegno la ditta o società aggiudicataria dovrà individuare idonea figura di coordinamento del personale. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comune e lo stesso dovrà garantire la pronta reperibilità telefonica per comunicazioni o richieste di intervento.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la presenza bisettimanale del suddetto incaricato presso la struttura in giorno e ore che saranno comunicati al momento dell'assunzione del servizio, sia per i necessari contatti di coordinamento con i responsabili della struttura, sia a disposizione del personale della ditta/società aggiudicataria.

Tale incaricato dovrà possedere buona esperienza nella gestione del personale e organizzazione del lavoro nell'area assistenziale. In caso di assenza dovrà essere individuato un sostituto a cui fare riferimento.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. La comunicazione, con indicazione delle motivazioni, sarà notificata a mezzo lettera raccomandata A.R. presso il domicilio della ditta/società aggiudicataria la quale dovrà, comunque, garantire il servizio fino al giorno indicato nella lettera.

Il recesso potrà, inoltre, avvenire nei seguenti casi:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- qualora l'aggiudicatario addivenga al sub appalto, anche parziale del servizio previsto;
- cessione dell'azienda;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori, nonché il rapporto di fiducia tra il Comune e l'aggiudicatario;
- grave negligenza e frode a danno del Comune;
- danno agli ospiti, al Comune, ai beni di proprietà del Comune derivanti da colpa grave o da incuria o negligenza;

- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli tassativamente richiesti per il personale impiegato dalla ditta;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il servizio affidato;
- mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;
- in caso di recidiva, per tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio o nel pagamento degli stipendi o nell'adempimento, anche di una sola, delle prescrizioni di cui all'art. 11 e salva l'applicazione delle penalità.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte dell'aggiudicatario della normativa contrattuale vigente per il settore.

Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto, fisserà un termine massimo di 20 (venti) giorni entro cui l'aggiudicatario dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante al Comune per il danno subito.

In caso di fallimento della ditta/società aggiudicataria, la diffida interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti all'impresa avverrà per parti proporzionali fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed obbligato a farsi carico delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto, sia di nuovo incarico del servizio.

ARTICOLO 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o di una parte delle prestazioni oggetto del servizio assunto.

L'accertamento della messa a punto da parte dell'Appaltatore di un qualsiasi atto volto ad aggirare tale divieto comporterà il diritto per la Stazione appaltante di procedere, senza ricorso a vie giudiziali, alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 16 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

A richiesta del Comune, in presenza di circostanze sopravvenute o per disposizioni di Organi di controllo, è possibile concordare variazioni in più o in meno, di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste nel caso di:

- ampliamento o riduzione dell'attività;
- variazione della tipologia o del numero degli ospiti tale da comportare una significativa mutazione del fabbisogno degli operatori;
- aumento o riduzione dei servizi coperti con personale del Comune;
- assenza temporanea di personale dipendente del Comune;
- altre esigenze sopravvenute di carattere straordinario ed imprevisto.

Il Comune s'impegna ad effettuare la richiesta di estensione o riduzione del servizio tempestivamente, mentre l'aggiudicatario si obbliga ad aderire alla richiesta di variazione nelle prestazioni, applicando gli stessi prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione.

ARTICOLO 17 PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire al Comune una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni.

In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo per il lavoro già eseguito, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva, rimborso, indennità o risarcimento di qualsiasi titolo ed ogni ragione di qualsiasi genere.

Il Comune si riserva, in base a criteri obiettivi, di manifestare, entro il periodo di prova, il proprio gradimento o meno sulle unità operative impiegate.

ARTICOLO 18 DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di aggiudicazione provvisoria, è consentita la proroga del contratto solo ed esclusivamente nei termini di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs 18.04.2016 n. 50. Nell'attesa della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, il contraente uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, od a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 19 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione all'appalto del servizio in oggetto ed a corredo dell'offerta, i con-correnti dovranno, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria a favore dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, pari a € 4.00531, (2% dell'importo presunto dell'appalto che è di Euro 200.265,60 per due anni) costituita, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate o da prestarsi mediante polizza assicurativa, fidejussione bancaria o garanzia rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Tale cauzione, a pena di esclusione, dovrà:

- essere accompagnata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia, relativa all'impegno incondizionato dello stesso a rilasciare la successiva garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva, per la corretta esecuzione dell'appalto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, nelle forme prescritte dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione di cui trattasi sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 l'importo della suddetta cauzione è ridotto del 50,00%. Al fine di poter beneficiare di detta riduzione, i concorrenti interessati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla cauzione medesima, in originale o copia autenticata, la certificazione citata o la dichiarazione equipollente, in corso di validità (tre anni dalla data, prima o corrente, di emissione) attestante la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Comporteranno l'esclusione dalla gara:

- la mancata prestazione di detta garanzia;
 - la presenza di clausole che prevedano “ scadenze automatiche anticipate “ della cauzione medesima;
 - il rilascio della cauzione da parte di intermediari finanziari non regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n°. 385;
- la mancata presentazione, in originale o copia autenticata, della certificazione citata o della dichiarazione equipollente, in corso di validità (tre anni dalla data, prima o corrente, di emissione) per i con-correnti in possesso della certificazione di

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50,00% della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di detta certificazione scaduta.

Sarà esperito il "soccorso istruttorio" in caso di mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero in corso di presentazione di una garanzia con importo inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche essenziali tra quelle indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data; in caso contrario esclusione dalla gara.

Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla gara la presentazione di una cauzione provvisoria non corredata dall'impegno incondizionato di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la successiva garanzia fidejussoria per la corretta esecuzione del contratto, qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario;

ARTICOLO 20 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore del servizio sarà obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, a prestare, a titolo di cauzione definitiva, una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa o una polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n°. 385, di importo non inferiore al 10% del valore di aggiudicazione della commessa, al netto degli oneri fiscali, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi connessi all'assegnazione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi compresi gli oneri connessi al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per lo svolgimento del servizio. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione del servizio, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva, al pari di quella provvisoria, sarà ridotta del 50,00% nel caso in cui l'appaltatore del servizio risulti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che seguirà in graduatoria.

L'appaltatore dovrà altresì costituire, nei modi e nelle forme di legge, idonea copertura assicurativa a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati durante lo svolgimento del servizio a persone e/o cose, e, comunque, essere regolarmente munito di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Una copia di detta polizza dovrà, inderogabilmente, essere consegnata dall'Appaltatore al Comune prima di iniziare lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 21 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, previa assunzione di apposito atto di liquidazione, disposto, sempre che non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente disciplinare, a seguito della verifica della regolare esecuzione della prestazione e della presentazione di regolare fattura.

Potrà essere concordato, in sede di contratto, un termine diverso per i pagamenti, così come consentito dal D.Lgs. 09.10.2002 n°. 231.

All'appaltatore sarà riconosciuto e liquidato l'importo orario stabilito in sede di affidamento del servizio, moltiplicato per il numero mensile di ore effettivamente svolte.

Le fatture dovranno indicare le ore relative alla prestazione fornita nel periodo di riferimento ed in nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dal Comune.

Al pagamento delle fatture relative all'esecuzione dei servizi in economia provvederà l'Ufficio Ragioneria.

Le fatture non potranno essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa nonché dell'attestazione di regolare esecuzione e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio competente.

Relativamente ai pagamenti, resterà comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

ARTICOLO 22

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione definitiva avverrà previo accertamento del possesso da parte dell'aggiudicatario di tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50 in materia di appalti di pubblici servizi, con atto del Responsabile dei Servizi Socio – Assistenziali del Comune di Pamparato, preceduto da deliberazione autorizzatoria della Giunta Comunale.

Ad aggiudicazione definitiva avvenuta ed una volta prestate dall'aggiudicatario le garanzie e le coperture assicurative previste dall'art. 28 del presente Capitolato, verrà stipulato il contratto di affidamento del servizio, che sarà redatto in forma di scrittura privata, autenticata dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, e soggetta a registrazione, in forma telematica in base alle nuove disposizioni vigenti in materia.

Eccezion fatta per l'IVA, tutte le spese contrattuali imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria saranno a carico dell'aggiudicatario. All'aggiudicatario faranno altresì carico tutte le tasse e imposte, presenti e future, inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da norme legislative.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse a quanto richiesto per la stipula del contratto di appalto o non si presentasse alla stipula del contratto come stabilito dall'Amministrazione o si rifiutasse di eseguire l'affidamento o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi in esso previsti, il Comune procederà, in pieno diritto, alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, ed all'assegnazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, restando salva ogni ulteriore azione di risarcimento danni e di attivazione delle procedure per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

L'aggiudicatario dovrà iniziare il servizio aggiudicato su richiesta della stazione appaltante anche in pendenza di stipula di contratto, trattandosi di stante l'essenzialità del servizio di “ assistenza alla persona “, che non può essere interrotto.

L'avvio del servizio potrà avere luogo anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 23

CONTENZIOSO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del contratto troveranno applicazione:

- a) la TRANSAZIONE di cui all'art. 208 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
- b) l'ARBITRATO di cui all'art. 209 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
- c) la GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA di cui all'art. 208 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;

All'appaltatore non sarà consentito, in nessun caso, sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà a mezzo del suo incaricato, per effetto delle contestazioni che dovessero insorgere fra le parti.

ARTICOLO 24

NORMA DI RINVIO

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per quanto applicabile, nonché alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di servizi sociali alla persona.